

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,

MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE

ACCLARA

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IDENTIFICATI

COME

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE

DELLE AREE URBANE DEGRADATE

* * * *

L'anno duemila, addì del mese di

nella residenza comunale di Piazza IV Novembre 10 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) con

la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Ing. Angelo DI GENNARO nato a L'Aquila il 05.06.1974, nella qualità di Funzionario apicale del Settore Lavori Pubblici, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) C.F. 82000070670, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;

2)

nato a il

iscritto con il numero all'Ordine/Collegio degli

Provincia di di seguito indicato più brevemente

INCARICATO o TECNICO INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori identificati come Intervento di Riqualficazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate.

L'ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere ai servizi di ingegneria e architettura connessi ai lavori di cui sopra per le motivazioni indicate nell'attestazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici del 29.08.2022 ed accertamento di carenza di organico del Responsabile Unico del Procedimento (RuP) del 29.08.2022.

Si è proceduto all'espletamento della procedura per l'affidamento diretto per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni").

Si è provveduto a norma di legge all'aggiudicazione definitiva a favore dell'INCARICATO;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune, in forza della determinazione n. del
assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, CSE, pratiche catastali, pratiche di prevenzione incendi, CRE e Relazione Acclarante relativa ai lavori di Adeguamento a norma della scuola media del Capoluogo.

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel

successivo art. 5.

L'incaricato dovrà redigere il progetto esecutivo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.

L'incaricato dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

L'oggetto dell'incarico comprende:

- la determinazione dell'aliquota I.V.A. da applicare sui lavori oggetto dell'incarico;
- il Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione.

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori.

In particolare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrata nella determinazione della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade, altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di

relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme

capitolari circa gli obblighi dell'appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare

ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative,

regolamenti e dalla regola dell'arte costruttiva.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale

ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto

svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

A norma dell'art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti,

l'incaricato assumerà la responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Pratiche catastali.

Pratiche di prevenzione incendi.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il

Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti

copie cartacee:

ESECUTIVO 4 copie

In particolare il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al

Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM degli elaborati.

Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari

che supportino in questo formato);

– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma

Autocad).

Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

Nel caso di necessità di redazione di variante/i in corso d'opera dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricompresi nelle spese tecniche per la Direzione Lavori, la documentazione ed i files (in formato editabile e/o immagine comunque gestibili con i consueti programmi in uso) all'uopo necessari previsti dalle vigenti normative comunque applicabili in materia.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Ove necessario, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile al corretto svolgimento dell'incarico.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angelo DI GENNARO.

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico dell’incaricato tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del raggiungimento dell’obiettivo per cui l’incarico è stato conferito.

Sarà compito dell’incaricato predisporre tutto quanto necessario ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori.

Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

L’incaricato, con la firma della presente, accetta l’operato precedentemente svolto da altro professionista, ritenendolo conforme alle norme comunque applicabili in materia.

L’incaricato si impegna ad apportare agli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Comune o dalle autorità competenti, purché non ne snaturino l’impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informativi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall’Amministrazione, all’incaricato spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, comporterà un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno essere prorogati anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinassero diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Amministrazione, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Al fine di consentire il corretto espletamento della procedura di affidamento ed il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l'incaricato dovrà redigere gli eventuali elaborati di variante in maniera tale da identificare per l'intero costo dei lavori posto a base di gara, l'incidenza presunta del costo del personale impegnato.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

PROGETTO ESECUTIVO: 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'esito della verifica del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere comunicato, comunque, nei tempi utili per la stipula del contratto o la consegna anticipata dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni singola fase e scadenze parziali e relativamente anche agli adempimenti del Direttore dei Lavori, si applicherà una penale giornaliera dello 0,5 per mille del corrispettivo professionale, e, comunque, complessivamente non

superiore al 10%, che sarà trattenuta sul compenso dovuto all'incaricato.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso il Tecnico incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata, salvo la risarcibilità del maggior danno sofferto dal Comune.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs 81/08.

Sarà cura dell'incaricato segnalare tempestivamente alla committenza l'insorgere di episodi ritardanti con causa indipendente dalle proprie facoltà.

La direzione e contabilizzazione delle opere dovrà essere curata con scrupolosa puntualità, l'incaricato verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che l'appaltatore dovesse subire e richiedere per ritardi nelle riscossioni allo stesso imputabili.

I tempi occorrenti per ottenere i pareri necessari non sono calcolati nei tempi contrattuali, se idoneamente documentati da parte dell'incaricato e se svolti in conformità a quanto previsto nell'art. 1.

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari all'intera durata del cantiere, perciò terminerà contestualmente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte della direzione lavori.

La verifica del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere comunicata, comunque, nei tempi utili per la stipula del contratto o la consegna anticipata dei lavori.

Relativamente alla sicurezza nel cantiere per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni singola

fase e scadenze parziali, si applicherà una penale dello 0,5 per mille che sarà trattenuta sul compenso dovuto al coordinatore interessato.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso il coordinatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al coordinatore e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs 81/08.

Sarà cura del coordinatore segnalare tempestivamente alla committenza l'insorgere di episodi ritardanti con causa indipendente dalle proprie facoltà.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del% così come offerto dall'incaricato.

A detti compensi si dovranno aggiungere i Contributi e l'I.V.A. di legge, se dovuti.

Il compenso, in via presuntiva, è determinato in complessivi € (oltre Contributi ed IVA di legge, se dovuti).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Il compenso per le prestazioni accessorie resterà quello offerto nella procedura di affidamento.

In ogni caso il compenso relativo alle spese tecniche (redazione relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori) non potrà superare la soglia imposta dalla Regione Abruzzo con Circolare prot. RA/189416/SQ del 17/07/2015 recante "PAR FSC 2007-2013: prestazioni professionali inerenti l'ingegneria e l'architettura di progettazione e Direzione Lavori - criteri per la determinazione dei compensi in relazione all'impegno intellettuale" (spese tecniche - redazione relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori massimo 6% dell'importo lavori).

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità.

I compensi relativi alla progettazione esecutiva verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

I compensi relativi alla Direzione e Contabilità dei lavori verranno corrisposti entro 60 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice.

I compensi relativi alle prestazioni accessorie verranno corrisposti entro 60 giorni dal relativo espletamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i corrispettivi spettanti per le prestazioni rese verranno liquidati e pagati separatamente ai singoli componenti il raggruppamento in funzione delle percentuali delle attività espletate da ciascuno di essi.

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed ai Contributi.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20%

dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.

Nel caso di conflitto di interessi, l'incaricato si impegna a darne tempestiva

comunicazione al Responsabile dell'Ufficio committente dell'Ente.

L'incaricato si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2014, pena, nei casi più gravi, della risoluzione o della decadenza del rapporto ovvero, nei casi meno gravi, di una penale dell'1 per mille del compenso previsto, IVA esclusa. Tale penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 20,00 e, cumulativamente, superiore al 10% del compenso suddetto. All'applicazione di quanto indicato provvede il Responsabile del Settore o Area che ha stipulato la convenzione, sentito l'interessato.

L'incaricato si impegna a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2014, pena, nei casi più gravi, della risoluzione o della decadenza del rapporto ovvero, nei casi meno gravi, di una penale dell'1 per mille del compenso previsto, IVA esclusa. Tale penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 100,00 e, cumulativamente, superiore al 10% del compenso suddetto. All'applicazione di quanto indicato provvede il Responsabile del Settore o Area che ha stipulato la convenzione, sentito l'interessato.

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni").

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica, in via

esclusiva, nel tribunale di Teramo.

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Art. 17. Proprietà del progetto

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Articolo 18 – Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs.n. 50/2016, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

.....

.....
Per il COMUNE

.....
l'INCARICATO